



# Consorzi agrari del Trentino Alto Adige - operai e impiegati

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993, e per i lavoratori con contratto a tempo determinato, formazione lavoro o apprendistato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000<sup>2</sup>) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### LABORFONDS

Dal 19/04/2000<sup>1</sup> possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale

- scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
  - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
  - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Il consorzio agrario provinciale di Bolzano ha precisato che il testo dell'accordo 20/02/2001 è da considerare errato laddove prevede come base di calcolo della quota di trattamento di fine rapporto da destinare al fondo il TFR stesso e non la retribuzione utile ai fini del suo calcolo. Inoltre occorre sostituire la parola "maturato" (sempre con riferimento al TFR) con la parola "maturando".
  - Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

---

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

# **CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE**

Indice:

20/02/2001 Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare

## **20/02/2001**

### **PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Il giorno 20 febbraio 2001, in Bolzano

Tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari (ASSOCAP), rappresentata dal Segretario Dr. FILIPPO DE AMBRI CORRIDONI e il Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori e Consorzi Agrari (SINALCAP), rappresentato dal Segretario Nazionale Rag. VITO GIANNETTA e dal Segretario Provinciale Rag. ENZO NARDELLI e la FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario nazionale sig. MARIO MARCHETTI

Premesso che:

in data 8 aprile 1999 è stato concluso tra l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e le Organizzazioni Sindacali FALI-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e SINALCAP un accordo sulla previdenza complementare;

l'accordo prevede:

- l'impegno a costituire un fondo di previdenza complementare per il lavoratori del settore e dei settori affini;
- l'impegno a costruire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche inerenti la concreta realizzazione del Fondo o in alternativa per aderire ad altro fondo chiuso o intercategoriale;
- la determinazione delle spese di "promozione e di avvio" pari a L. 5000.= a carico del Consorzio ed altrettante a carico del lavoratore, mentre le spese di costituzione dovranno essere definite al momento di adesione al fondo;
- la quantificazione delle contribuzioni:
  - 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico dell'Azienda;
  - 1% della stessa retribuzione a carico del lavoratore;
  - 2% del TFR maturato dai vecchi dipendenti;
  - 100% del TFR maturato dai nuovi lavoratori assunti dopo il 23 aprile 1993;
  - 100% del TFR maturato dai dipendenti a tempo determinato, formaione e lavoro o apprendistato;
- la previsione che la quota di finanziamento a carico del Consorzio sopra riportata va dedotta fino a concorrenza del trattamento previsto al primo comma dell'art. 40 del vigente CCNL.

Nel Trentino Alto Adige è stato costituito, a norma del decreto legislativo n. 124/93 e successive modifiche, un fondo pensione territoriale intercategoriale denominato Laborfonds, al quale possono aderire, alle stesse condizioni previste dai contratti collettivi nazionali, i lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività nel territorio regionale;

preso atto che Laborfonds ha ottenuto l'autorizzazione all'operatività della Commissione vigilanza sui fondi pensione in data 19 maggio 2000 e che tale data è stato dato avvio alla raccolta delle contribuzioni da parte degli associati, secondo le previsioni dei rispettivi contratti collettivi;

ritenuto la possibilità di adesione a Laborfonds, in alternativa al fondo di categoria, spetti anche ai dipendenti dei Consorzi Agrari che operano nel territorio regionale e che sia doveroso assicurare tempestivamente tale possibilità, alle stesse condizioni previste per i dipendenti di tutti gli altri Consorzi Agrari; si è concluso il seguente

### **ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Art. 1

I dipendenti dei Consorzi Agrari che svolgono la propria attività nel territorio del Trentino Alto Adige hanno libera scelta di aderire, alle stesse condizioni previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro, al fondo pensione territoriale intercategoriale denominato Laborfonds.

Art. 2

Fino a quando non sia diversamente pattuito con successivi accordi nazionale, per l'individuazione degli aventi diritto all'adesione al Fondo e per la determinazione delle contribuzioni dovute dagli iscritti si applica quanto previsto negli articoli 1 e 2 dell'Accordo sulla previdenza complementare datato 8 aprile 1999, citato in premessa. Resta inteso che l'importo di Lire 5000 a carico del lavoratore, stabilite in detto articolo 1 per spese di promozione

e di avvio, sono dovute all'atto dell'iscrizione al fondo territoriale a titolo di quota di iscrizione.

---